L'anno 2012, il giorno 21 novembre, alle ore 1615, nella sala a vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.), ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, rappresentata da:

dott. Aldo Duca - presidente

e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. FP

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la FE.N.A.L.T. - Enti locali

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del vigente CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, l'interpretazione autentica dell'art. 35, comma 9, del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, come da ultimo sostituito dall'art. 14 del CCPL 2006-2009 di data 22.9.2008.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 35, COMMA 9, DEL CCPL 2002-2005 DI DATA 20.10.2003 DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, AREA NON DIRIGENZIALE, COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ART. 14 DEL CCPL 2006-2009 DI DATA 22.9.2008.

Art. 35 Assunzioni a tempo determinato

"9. La proroga o il rinnovo del contratto a termine sono regolati dal D.Lgs. n. 368/2001."

Con la legge n. 92/2012, cosiddetta "Legge Fornero", i periodi di stacco tra due contratti a tempo determinato sono stati portati a 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, e a 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, prevedendo peraltro, <u>da un lato</u> la non applicabilità diretta delle modifiche introdotte alle pubbliche amministrazioni (commi 7 e 8 del suo articolo 1), <u>dall'altro</u> la possibilità per i "contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," di prevedere l'applicabilità dei termini ridotti – 20 e 30 giorni, anziché 60 e 90 – in tutti i casi ritenuti opportuni.

Di fronte al quadro normativo e contrattuale sopra brevemente riassunto, le parti ritengono opportuno intervenire con un'interpretazione chiarificatrice in grado di garantire certezza a coloro che devono concretamente operare rinnovando contratti di lavoro a termine.

Ciò premesso,

le parti concordano di interpretare il comma 9 dell'art. 35 del CCPL 20.10.2003 coma da ultimo sostituito dall'art. 14 del CCPL di data 22.9.2008, nel senso che il richiamo al D.Lgs. n. 368/2001 per la regolamentazione del rinnovo dei contratti a termine deve intendersi riferito ai termini ridotti di stacco previsti dalle recenti modifiche normative intervenute.

Ove intervengano ulteriori modifiche normative o interpretative, le parti si impegnano ad una verifica congiunta sulla disciplina da applicare.

600

EM.